



STATUTO

Titolo I – costituzione, principi, finalità, adesione.

Articolo 1 – Definizione

1. La “Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale”, siglata CONFINTESA, è un’organizzazione sindacale avente carattere di associazione di associazioni.
2. Ha natura programmatica e promuove la libera associazione e la tutela solidale e collettiva dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, dei pensionati e degli anziani.
3. CONFINTESA è un unico soggetto giuridico, di rilevanza nazionale, centro di imputazione di interessi e diritti, tra cui quello all'uso della sigla e del simbolo che la identifica, e all’utilizzo delle prerogative sindacali attribuite dalla normativa vigente. La integrità giuridica di CONFINTESA resta immutata anche in caso di recesso da parte di una delle sigle costituenti.
4. Le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti conducono le relazioni sindacali secondo modalità e limiti previsti dal presente statuto e dagli atti di indirizzo e coordinamento degli Organi Statutari di CONFINTESA. CONFINTESA controfirma i Contratti collettivi nazionali d’intesa con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
5. CONFINTESA ha un simbolo che viene allegato al presente Statuto, di cui ne fa parte integrante.

ART. 2 – Principi

1. CONFINTESA, organizzazione indipendente ed apartitica, afferma che i problemi dell’economia, del lavoro e della società vanno risolti svincolando l’azione sindacale da ogni schema ideologico o di parte. Ispira la sua azione alla fratellanza universale, senza distinzione di razza, sesso, credo religioso e condizione sociale.
2. Per CONFINTESA il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento ma di educazione e di formazione, perché la necessità per l’uomo non sia solo la sopravvivenza, ma anche la presa di coscienza della sua partecipazione ad un lavoro collettivo, responsabile e cooperativo, per arrivare ad una nuova e moderna idea di lavoro e, di conseguenza, della società che possa unificare e armonizzare in esso tutte le capacità umane.
3. CONFINTESA persegue la valorizzazione delle singole professionalità presenti nei luoghi di lavoro pubblico e privato. Di conseguenza persegue la evidenziazione delle differenti professionalità e specificità anche attraverso la separazione degli ambiti e delle aree di contrattazione.
4. CONFINTESA afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, attraverso il riconoscimento e il rispetto delle naturali differenze.
5. CONFINTESA considera fondamentale il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi



monopolio dell'azione sindacale, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull'efficacia generale degli accordi siglati.

6. CONFINTESA esclude il commissariamento delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, perché crede che il potere del sindacato nasca dall'iscritto e, da questo, si trasmetta all'organizzazione di categoria e alla Confederazione e non il contrario. Per questi motivi la Confederazione garantisce l'attività degli organismi statutari delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti senza però entrare nelle relative decisioni.

ART. 3 - Finalità

1. Premessi tali principi CONFINTESA ha il compito di:
 - a. perseguire e tutelare il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione della dignità umana;
 - b. fornire un generale indirizzo e coordinamento all'azione rivendicativa delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti;
 - c. sviluppare, le attività e le politiche svolte dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, nell'interesse dei lavoratori;
 - d. assistere le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti nella stipula dei contratti di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che riguardino, comunque, gli interessi dei lavoratori e di tutti i cittadini;
 - e. rappresentare lavoratori e cittadini occupati e non ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale nonché nei confronti degli organi amministrativi e legislativi dell'Europa, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati; delle altre Organizzazioni Sindacali di lavoratori e di datori di lavoro; degli Enti od Organismi nazionali e internazionali;
 - f. pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali;
 - g. fornire assistenza e servizi agli iscritti, anche attraverso un patronato e un caf;
 - h. promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell'ambito del lavoro (ove opera per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell'ambito sociale e nell'ambito di vita delle persone;
 - i. tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati/e, che, loro malgrado, sono esclusi, emarginati e discriminati, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all'ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche nonché con azioni concrete quali il ricorso all'autorità giudiziaria e la Costituzione come parte civile nei procedimenti penali;



- j. tutelare i diritti dei lavoratori con ogni azione, ivi comprese le azioni giudiziali se necessarie per la miglior tutela;
- k. promuovere, organizzare e gestire, anche fuori dal territorio nazionale, conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere;
- l. curare l'elevazione spirituale, culturale e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;
- m. promuovere, organizzare e gestire servizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa l'attività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavorativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e/o vittime di fenomeni di espulsione e di esclusione dal mercato del lavoro e delle professioni;
- n. designare, anche su indicazione delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti interessate, propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la propria rappresentanza sindacale.

ART. 4 – Organizzazioni costituenti e Organizzazioni Sindacali aderenti.

1. Di CONFINTESA fanno parte le organizzazioni costituenti e le Organizzazioni Sindacali aderenti. Le organizzazioni costituenti sono quelle indicate nell'atto costitutivo con cui viene recepito il presente Statuto, nonché le Organizzazioni Sindacali successivamente equiparate. Le Organizzazioni Sindacali aderenti sono le restanti Organizzazioni Sindacali facente parte di CONFINTESA.
2. Il Consiglio Direttivo Confederale può deliberare l'equiparazione al rango di organizzazione costituente di quelle Organizzazioni Sindacali aderenti che si siano distinte per i risultati raggiunti nell'ambito del loro comparto o categoria. Dette organizzazioni sindacali sono denominate "costituenti equiparate".
3. Il Consiglio Direttivo Confederale stabilisce, per ogni anno, l'entità della quota sociale per le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti. La Segreteria Generale Confederale stabilisce l'entità di eventuali contributi straordinari. Il pagamento integrale della quota sociale di ciascuna Organizzazione costituente, equiparata e Organizzazione Sindacale aderente rappresenta un obbligo primario.
4. In occasione dei Congressi Nazionali delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti nonché nelle riunioni dei loro organi deliberanti su problemi di interesse Confederale, deve essere invitata la Segreteria Generale Confederale.
5. La richiesta d'adesione a CONFINTESA da parte di nuove Organizzazioni Sindacali deve essere formulata per iscritto e deve contenere:
 - una dichiarazione del legale rappresentante che la Organizzazione Sindacale richiedente non aderisce ad un'altra Organizzazione sindacale;
 - una dichiarazione in cui si accettano integralmente i principi e le norme dello Statuto e dei Regolamenti attuativi dello Statuto che disciplinano l'adesione e la partecipazione alla vita associativa di CONFINTESA.

La richiesta, inoltre, deve essere corredata da una copia aggiornata dello Statuto della Organizzazione sindacale richiedente. Ad ogni successiva modifica statutaria le



Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti devono chiedere, contestualmente, alla Segreteria Generale Confederale la dichiarazione di conformità con le norme di CONFINTESA. Ove questa dichiarazione non pervenga entro un mese, le modifiche si intendono accettate e conformi.

6. Sulla richiesta di adesione decide, con parere motivato espresso entro tre mesi, la Segreteria Generale Confederale sentita l'eventuale Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente già presente nel comparto di riferimento.
7. CONFINTESA può, altresì, stipulare convenzioni e patti associativi finalizzati al raggiungimento o all'incremento della rappresentatività nei vari comparti ovvero per aumentare la quantità e la qualità dei servizi a disposizione delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti che ne fanno parte; tali accordi che non rivestono il carattere di modifica statutaria, sono deliberati dalla Segreteria Generale Confederale e, solo in virtù di tale fatto, sono da considerarsi perfetti ed efficaci. Detti accordi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo Confederale nella prima riunione utile. La mancata ratifica ha effetto ex nunc.

ART. 5 - Recesso

1. Il recesso del vincolo associativo, sia da parte delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, che da parte di CONFINTESA, può avvenire in qualsiasi momento e con delibera dell'organo previsto dai rispettivi statuti, fermo restando il rispetto dell'art. 4, comma 4 del presente Statuto, a pena di nullità delle delibere adottate. Ove l'organo non sia esplicitamente previsto nello statuto della Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente, il recesso può essere esercitato dal Congresso con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei delegati aventi diritto.
2. In ogni caso resta salvo quanto segue:
 - a) è dovuto a CONFINTESA l'integrale pagamento del tesseramento relativamente all'anno in corso (anno solare);
 - b) i membri della Organizzazione Sindacale rescindente decadono automaticamente con effetto immediato da tutti gli organismi di CONFINTESA;
 - c) tutte le prerogative sindacali, i diritti e le altre prerogative stabilite per Statuto restano in capo a CONFINTESA.
3. L'organo competente di CONFINTESA per deliberare il recesso delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti è il Consiglio Direttivo Confederale.
4. In caso di comportamenti pregiudizievoli dell'immagine ed il buon nome di CONFINTESA da parte delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, o per altri gravi motivi, la Segreteria Generale Confederale, decide la sospensione del rapporto associativo della Organizzazione Sindacale responsabile di tali atti. Il Segretario Generale Confederale convoca il Consiglio Direttivo Confederale che decide nel merito. Dopo aver ascoltato in audizione il legale rappresentante della associazione in questione.



Titolo II – Organi.

ART. 6

1. Sono Organi Nazionali di CONFINTESA:
 - il Consiglio Direttivo Confederale;
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale Confederale;
 - la Segreteria Generale Confederale;
 - la Consulta Confederale;
 - Il Collegio Ispettivo e Arbitrale.

Art. 6bis – Fase Congressuale

1. Tutti gli organismi, tranne il Presidente, restano in carica per 4 anni e il loro rinnovo avviene attraverso e al termine della Fase Congressuale nella quale, entro un periodo di sei mesi, tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti celebrano i loro rispettivi Congressi ordinari e la Segreteria Congressuale procede alla loro validazione.
2. Entro i 15 giorni successivi al termine della Fase Congressuale, le Organizzazioni Sindacali Costituenti ed equiparate, nonché le Organizzazioni sindacali aderenti, trasmettono al Presidente la delibera con cui designano i componenti negli Organi Nazionali Confederali di loro pertinenza, secondo le norme del presente Statuto.
3. Il Segretario Generale Confederale è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale, convocato in questa occasione dal Presidente, non appena lo stesso riceve le designazioni.
4. Le modalità di avvio, di svolgimento e di chiusura della Fase Congressuale sono definite dal Regolamento Congressuale, emanato dal Consiglio Direttivo Confederale.

ART. 7 - Consiglio Direttivo Confederale.

1. È il massimo organo deliberante di CONFINTESA, esso determina l'indirizzo generale della politica sindacale. Il Consiglio Direttivo Confederale, in caso di decisioni inerenti delle politiche sindacali di categoria o di comparto, è allargato al Segretario generale della Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente di riferimento.
2. Il Consiglio Direttivo Confederale è composto dal Presidente, dal Segretario Generale Confederale, dai Segretari Generali delle Organizzazioni costituenti o equiparate, nonché da 9 (nove) rappresentanti designati dalle Organizzazioni costituenti. Il Presidente assiste alle riunioni nella qualità di garante delle norme statutarie e non partecipa alle votazioni.
3. Il Consiglio Direttivo Confederale si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Segretario Generale Confederale ovvero, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Confederale.
4. Il Consiglio Direttivo Confederale elegge il Presidente e il Segretario Generale Confederale.
5. Il Consiglio Direttivo Confederale esercita il controllo di legittimità del rendiconto economico finanziario delle spese e delle entrate di CONFINTESA e riferisce, con apposita



relazione, alla Consulta Confederale. Stabilisce la regolamentazione generale, sul finanziamento e sui riparti, su atto di indirizzo della Consulta Confederale.

6. Il Consiglio Direttivo Confederale è valido con la presenza della maggioranza semplice dei componenti (quorum costitutivo). Le decisioni del Consiglio Direttivo Confederale sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo) e sono vincolanti per tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
7. Le modifiche statutarie, le modifiche del Regolamento dello Statuto e l'equiparazione delle Organizzazioni Sindacali aderenti al rango di organizzazioni "costituenti equiparate", sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Confederale.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente di CONFINTESA è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale ed è scelto fra i dirigenti di CONFINTESA che si sono particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l'immagine ed il prestigio della Confederazione.
2. Il Presidente rappresenta l'unità di CONFINTESA ed è il garante del rispetto delle norme statutarie e in tale veste presiede il Collegio Ispettivo e Arbitrale. Per questo motivo non può ricoprire altri incarichi né confederali e neppure all'interno delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
3. Il Presidente è membro di diritto della Consulta Confederale e il suo mandato dura per tre anni. È prevista la sua conferma per una sola volta.

ART. 9 - Il Segretario Generale Confederale

1. È eletto dal Consiglio Direttivo Confederale. Deve rivestire la qualifica di iscritto. Nomina un vice Segretario Generale con funzioni vicarie nell'ambito della Segreteria Generale Confederale.
2. Il Segretario Generale Confederale ha la rappresentanza legale e finanziaria di CONFINTESA, convoca, presiede, coordina e dirige l'attività della Segreteria Generale Confederale avvalendosi della collaborazione dei suoi componenti a cui conferisce deleghe.
3. In caso di dimissioni o di accertato impedimento a svolgere le proprie funzioni il vice Segretario Generale assume la funzione vicaria e convoca comunque non oltre i sei mesi, il Consiglio Direttivo Confederale per procedere alla nomina del nuovo Segretario Generale Confederale.
4. Delibera, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria Generale Confederale che devono essere portate a ratifica nella prima riunione utile della Segreteria Generale Confederale. In assenza di ratifica i provvedimenti si considerano nulli ex tunc.
5. Su sollecitazioni delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, in caso di inerzia o di casi specifici di necessità e urgenza, ha il potere di convocare gli organismi statutari delle stesse, in nome e per conto degli aventi titolo, senza per questo avere diritto di voto nelle assemblee deliberanti e curando di far ratificare la convocazione fin dall'inizio della riunione, dai componenti dell'Organismo convocato.



ART. 10 - La Segreteria Generale Confederale

1. È composta da un rappresentante per ogni categoria, comparto o area in cui l'Organizzazione Sindacale risulti firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro. I componenti della Segreteria Generale Confederale sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e possono essere revocati dalle stesse in ogni momento.
2. Ha funzioni di indirizzo e coordinamento della politica e della strategia sindacale, attuando, nel rispetto dei principi statutari, le direttive impartite dal Consiglio Direttivo Confederale.
3. Inoltra agli organi di disciplina interni delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, le questioni disciplinari rilevate riferite ai singoli iscritti e prende atto delle relative decisioni.
4. Predisponde annualmente il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Confederale.
5. Predisponde la distribuzione delle risorse attraverso una regolamentazione generale sui finanziamenti e sui riparti. La regolamentazione generale, sul finanziamento e sui riparti, è stabilita dal Consiglio Direttivo Confederale.
6. Nomina i componenti di enti di emanazione e società promosse dalla Confederazione o dove la stessa possiede quote di partecipazione. Propone al Consiglio Direttivo Confederale i rappresentanti o i candidati spettanti a CONFINTESA in organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali.
7. Valuta e approva le domande di adesione delle Sedi Territoriali di CONFINTESA.
8. Delibera sulla sottoscrizione dei Contratti collettivi, accordi quadro e qualsiasi altra attività negoziale di cui ha la titolarità.
9. Delibera sulla partecipazione in società di capitale in cui deve possedere perlomeno il 51%. Eventuali deroghe saranno deliberate dal Consiglio Direttivo Confederale.

ART. 11 – La Consulta Confederale

1. È composta:
 - dal Presidente;
 - da Segretario Generale Confederale, che la presiede;
 - dal Segretario Generale di ogni singola Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente;
 - dai componenti eletti in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250 da ciascuna Organizzazione costituente, equiparata e Organizzazione Sindacale aderente. Il numero dei componenti rappresentanti il sindacato dei pensionati è determinato dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
2. Possono essere cooptati, fino a un massimo di un terzo dei componenti nominati dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti per rilevanti motivi di ordine politico sindacale.
3. I componenti eletti dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, se dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti da altro rappresentante della stessa Organizzazione Sindacale su indicazione della stessa. La Consulta Confederale ne prende atto all'inizio della prima riunione utile.



4. In prima convocazione la Consulta Confederale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di un quinto (quorum costitutivo). La Consulta Confederale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
5. La Consulta Confederale è un organo consultivo. Dà indicazioni e pareri sui programmi, gli indirizzi di politica sindacale definiti dal Consiglio Direttivo Confederale e attuati dalla Segreteria Generale Confederale. Ha compiti di supporto nella definizione dell'indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla fissazione delle strategie di politica sindacale, economica, sociale e del lavoro in particolare in materia di previdenza, contrattazione, ricorso a forme di lotta sindacale su scala nazionale, rapporti con le Istituzioni. Dà indicazioni e pareri su rilevanti questioni dei rapporti con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
6. La Consulta Confederale si riunisce di norma una volta l'anno, su convocazione del Segretario Generale Confederale a mezzo email, inviata almeno 15 giorni prima.

Art. 12 – Il Collegio Ispettivo e Arbitrale

1. È costituito dal Presidente di CONFINTESA e da due o più esperti da lui nominati, con cadenza biennale, esterni alla Confederazione e che non abbiano avuto alcun rapporto tra CONFINTESA e le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, comprendendo tra queste le sedi territoriali, da almeno un anno prima del conferimento dell'incarico. Il Collegio si esprime attraverso una pronuncia, racchiusa nel lodo, che ha gli stessi effetti di una determinazione contrattuale.
2. Ha competenza sul rispetto delle norme statutarie e contabili da parte degli organismi della Confederazione e delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, comprendendo tra queste le sedi territoriali, nonché per quanto previsto dal comma seguente.
3. Ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, invalidità, esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti confederali sorta tra le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, nonché tra loro e la Confederazione, sarà sottoposta alla decisione di una sezione del Collegio Ispettivo e Arbitrale.
4. La sezione del Collegio è composta da tre membri, il primo nominato dalla parte che intende aprire la procedura, il secondo dalla parte chiamata a difendersi, il terzo, che presiede il Collegio, dal Presidente di CONFINTESA o altro componente da lui delegato.
5. Decorsi inutilmente 20 giorni dall'invito a procedere alla designazione dell'arbitro, per la parte inadempiente provvederà il Presidente di CONFINTESA.
6. La sede dell'arbitrato sarà a Roma e il Collegio Ispettivo e Arbitrale deciderà nel termine di 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Il funzionamento del Collegio Ispettivo e Arbitrale è definito dal regolamento dello Statuto.

Art. 13 - Dipartimenti

1. Il Consiglio Direttivo Confederale, su proposta del Segretario Generale Confederale, può istituire Dipartimenti quando ricorrano esigenze organizzative, di studio o di



programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei ovvero specifiche branche di politica sociale, economica e fiscale.

2. Il Consiglio Direttivo Confederale nomina, su proposta del Segretario Generale Confederale, i Capi Dipartimento.
3. Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono definite dal Consiglio Direttivo Confederale.

Titolo III – Amministrazione

Art. 14 – Patrimonio

1. Le risorse di CONFINTESA sono costituite:
 - dai contributi, ordinari e straordinari, versati dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti in ragione del numero dei propri iscritti;
 - da eventuali lasciti e donazioni;
 - dagli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze del Sindacato;
 - da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
 - da ogni altro provento derivante da sovvenzioni e contributi, in qualsiasi modo qualificati, da parte di persone fisiche e giuridiche, sia private sia pubbliche;
 - da utili e riparti derivanti da partecipazioni a società di capitale.

Le entrate devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi strettamente connessi.

2. La quota di tesseramento è annuale ed è ripartita in dodici rate mensili. Le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti sono tenute al versamento per intero della quota sociale a CONFINTESA a fronte del rilascio della tessera ai rispettivi iscritti.
3. È fatto obbligo a tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti di effettuare le rimesse di pagamento dovute nei modi e nei tempi stabiliti dalla Segreteria Generale Confederale.

ART. 15 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili gli incarichi di Presidente, Segretario Generale Confederale, Segretario Generale di categoria e territoriale, tra di loro, e con le cariche direttive nazionali di partiti politici e dei collegi di controllo interni alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
2. Colui che sia stato o venga condannato successivamente con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a due anni è dichiarato ineleggibile o decaduto in qualsiasi organismo statutario con dichiarazione da parte del Consiglio Direttivo Confederale. La decadenza o la ineleggibilità è dichiarata dal Consiglio Direttivo Confederale previa verifica della incidenza della condanna e del reato addebitato sull'immagine e sull'attività sindacale e/o associativa di Confintesa.



Titolo IV – Territorio e Categorie

ART. 16 – Autonomia giuridica e amministrativa

1. Al fine dell'attuazione di un reale decentramento di responsabilità e di poteri decisionali, sono costituite le sedi territoriali e le federazioni di categoria di CONFINTESA, ciascuna con un proprio atto costitutivo e Statuto che aderiscono a CONFINTESA alle condizioni specificate da questo Statuto e dai Regolamenti confederali.
2. Le Sedi Territoriali e le Federazioni di categoria sono associazioni giuridicamente, finanziariamente e amministrativamente autonome. CONFINTESA non risponde delle obbligazioni assunte dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
3. I rispettivi legali rappresentanti, nonché chiunque agisca in nome e per conto di una delle Organizzazioni costituenti, equiparate o Organizzazioni Sindacali aderenti, rinunciano anche in proprio all'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'associazione e a non sollevare alcuna eccezione, nonostante opposizioni anche giudiziali, da parte degli obbligati principali.

Art. 17 – Sedi Territoriali

1. La Sede Territoriale rappresenta CONFINTESA nel territorio di riferimento e costituisce, quindi, l'anello di congiunzione tra la realtà territoriale degli iscritti tra loro e CONFINTESA Nazionale. In caso di conflitti di competenze di più Sedi Territoriali, la Segreteria Generale Confederale definisce le prerogative confederali, gli ambiti di interesse e territoriale in cui può operare ogni Sede Territoriale.
2. Dal punto di vista organizzativo la Sede Territoriale CONFINTESA è una organizzazione sindacale territoriale aderente a CONFINTESA. Gli Statuti delle sedi territoriali sono approvati dai rispettivi congressi sulla base dello Statuto-tipo proposto da CONFINTESA e depositato presso gli uffici della Segreteria Generale Confederale.
3. Gli associati delle Sedi Territoriali CONFINTESA sono tutti gli iscritti alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, che svolgono l'attività lavorativa sul territorio di pertinenza della Sede Territoriale a patto che l'Organizzazione di cui aderisce sia in regola con il tesseramento.
4. Le sedi territoriali hanno il compito di elaborazione, indirizzo e coordinamento organizzativo di tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti esistenti sul territorio. Promuovono e gestiscono di concerto con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, le vertenzialità sui temi di interesse generale.
5. Le sedi territoriali sono centri regolatori dell'attività sindacale e pertanto intervengono:
 - sull'insieme della politica organizzativa nel territorio, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza;
 - sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire, attraverso la pluralità delle esperienze, il miglioramento della qualità della dirigenza sindacale;



- sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto della sede territoriale e agli atti di indirizzo della Segreteria Generale Confederale;
 - in via sussidiaria, sul potere di contrattazione in ambito periferico dei comparti di contrattazione, negli ambiti in cui non è costituita una Organizzazione Sindacale ovvero di concerto della Organizzazioni Sindacale competente.
6. Nello svolgimento dell'opera di raccordo e coordinamento, affidata alla Sede Territoriale, le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti dovranno garantire la massima disponibilità in riferimento alle prerogative statutarie. In particolare dovrà essere messo a disposizione della Sede Territoriale l'elenco degli iscritti presenti sul territorio di riferimento delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.

Art. 17bis – Federazioni di categoria aderenti

1. Sono quella parte tra le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti che raggruppano lavoratori di contratti collettivi di lavoro o categorie merceologiche omogenee.
2. Rappresentano e tutelano i lavoratori appartenenti ai settori o categorie merceologiche individuati nel loro atto costitutivo.
3. Le norme contenute nello Statuto delle Federazioni di categoria devono essere compatibili e coerenti con le norme e i regolamenti confederali.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

Art. 18

1. Lo scioglimento di CONFINTESA può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo Confederale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo Confederale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta, i quali hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
3. Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti confederali, si applica il codice civile.